

3192/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 1037

Rep. 3759

Rel. PAPA

oggetto dmi

La Corte d'Appello di Napoli, ottava sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :

dott. Umberto Di Mauro

Presidente

dott. Rosaria Papa

Consigliere-rel.

dott. Aurelia D'Ambrosio

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2606/2015 Ruolo Gen. avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 227/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, riservata in decisione all'udienza del 15.2.2019 e vertente in grado d'appello

T R A

DOMENICO* rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado ed in calce all'atto di appello, dagli avv. Michele Liguori e , elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, piazza Esedra Ed. Edilforum is. F 10- Centro Direzionale ;

✱

APPELLANTE**E**

COMUNE DI S. MARIA LA CARITA' in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, per mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Concetta Di Somma, presso il quale è elettivamente domiciliato Gragnano (NA), via M. Spagnuolo n. 21 ;

APPELLATO**Conclusioni:**

All'udienza del 15 febbraio 2019 i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi .

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

Con sentenza depositata il 20.1.2015 il Got del Tribunale di Torre Annunziata, in

accoglimento della domanda proposta da Domenico nei confronti del Comune di S. Maria la Carità con atto di citazione notificato il 15.4.2010, accertava la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. in ordine al sinistro occorso all'attore in data 8.8.2004 – allorquando il , procedendo alla guida di un ciclomotore lungo la via Nocelle, era finito con la ruota anteriore in una buca non visibile né segnalata presente sulla carreggiata, rovinando al suolo – e liquidava in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite, l'importo complessivo di Euro 5.692,95 (di cui Euro 4.200,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente in misura del 4,5%, Euro 914,00 per 20 giorni di invalidità temporanea totale, Euro 457,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, ed Euro 121,95 per spese mediche), oltre interessi legali *“sulla somma via via rivalutata sino al soddisfo”* ; poneva a carico del Comune il pagamento delle spese di lite e della Ctù medico-legale.

Per la riforma di tale sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto di citazione notificato il 25.5.2015, chiedendo procedersi ad una nuova liquidazione del danno e delle spese di lite, vinte ed attribuite le spese del giudizio d'appello. Il Comune di S. Maria la Carità ha resistito al gravame.

All'udienza del 15 febbraio 2019 la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..

Verificata la tempestività dell'appello in relazione al termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., profilo soggetto a rilievo d'ufficio, rileva il Collegio che il gravame involge unicamente le statuizioni relative al *“quantum debeatur”* ed alla liquidazione delle spese di lite, con la conseguenza che il capo di sentenza avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del Comune di S. Maria la Carità in ordine all'evento lesivo risulta cristallizzato per effetto del giudicato interno ex art. 329 c.p.c..

L'appello è affidato a nove motivi .

Con il primo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha liquidato un importo incongruo a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, sia




perché non ha utilizzato le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2014 e vigenti al momento della decisione, sia perché non ha personalizzato in alcun modo il risarcimento, omettendo di considerare tutte le circostanze di fatto allegare nell'atto introduttivo e non contestate "ex adverso".

Con il secondo motivo, l'appellante formula analoghe censure avverso la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea .

Le doglianze così articolate sono fondate per quanto di ragione .

La sentenza impugnata, dopo aver accertato che, a seguito del sinistro verificatosi l'8.8.2004, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con parziale lesione meniscale ed un trauma contusivo distorsivo alla spalla destra ed al rachide cervicale, ha ritenuto, in adesione alle risultanze della Ctu medico-legale, che al danneggiato siano residuati postumi di natura permanente in misura del 4,5% ed ha liquidato, a titolo di danno biologico, l'importo di Euro 4.200,00 ; ha altresì liquidato il danno da invalidità temporanea totale, per giorni 20, in Euro 914,00, e quello da invalidità temporanea parziale, al 50%, per giorni 20, in Euro 457,00 .

Nel procedere a tale liquidazione equitativa, il Tribunale non ha indicato il criterio applicato ma si è limitato ad un generico riferimento alla consulenza medico-legale, alla documentazione sanitaria esibita, all'età ed alle condizioni fisiche del danneggiato ed alle fattispecie analoghe sottoposte al suo esame, così discostandosi immotivatamente dai parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano nel 2014. Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente "*a lesione permanente dell'integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale*" sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, di c.d.




personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico e del c.d. danno morale; secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e sono da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. da ultimo, Cass. 11754/2018; 9950/2017) .

Non ha pregio l'obiezione del Comune, secondo cui dovrebbe invece applicarsi il criterio normativo dettato dall'art. 139 d.l.vo n. 209/2005 perché i parametri di liquidazione del danno biologico previsti da tale disposizione normativa concernono unicamente le lesioni di lieve entità “*derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti*”; invero, il dettato legislativo si riferisce testualmente alle lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali, e, prevedendo un criterio di liquidazione meno favorevole al danneggiato (giustificato sotto il profilo della ragionevolezza in quanto frutto del bilanciamento con altri valori : l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi : cfr. Corte Costituzionale n. 235 del 16.10.2014), costituisce oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. 12408/2011; 12787/2017).

Dunque, poiché nella fattispecie in esame non si tratta di danni derivanti da sinistro stradale, ma di danni conseguenti ad insidia stradale ex art. 2051 c.c., l'art. 139 cit. non trova applicazione

Come ha evidenziato la difesa dell'appellante in comparsa conclusionale, nelle more del giudizio d'appello le tabelle del Tribunale di Milano sono state aggiornate al 2018, sicchè, dovendo farsi riferimento alle tabelle vigenti alla data della decisione, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata applicando i nuovi parametri ; tenuto conto dell'età del danneggiato al momento



dell'evento (anni), della percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal Ctu (4,5%) e della durata dell'invalidità temporanea accertata dal medesimo consulente, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere quantificato in Euro 6.846,79, mentre il danno da invalidità temporanea va liquidato in Euro 2.940,00 (Euro 98,00 x 20 giorni di I.T.T. ed in proporzione per ciascun giorno di I.T.P.)

Non ricorrono i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno, richiesta dall'appellante.

Parte appellante sostiene che il danno patito deve essere differenziato dai casi standard previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano, incrementando il "quantum" in misura del 25%, perché tutte le circostanze di fatto allegare con l'atto di citazione e non contestate "ex adverso" lasciano presumere che le sofferenze patite a seguito delle lesioni, le menomazioni residue e le privazioni conseguenti sono diverse e maggiori rispetto ai casi consimili ; di contro, ritiene il Collegio che nel caso di specie non ricorrano circostanze "*specifiche ed eccezionali*" (cfr. Cass. 27482/2018) tali da indurre ad affermare che il danno subito dal sia più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute . Invero, nell'atto di citazione l'attore ha allegato analiticamente i pregiudizi conseguenti alle lesioni (deducendo, tra l'altro, che nell'intero periodo di invalidità permanente è stato privato dell'autonomia negli atti della vita quotidiana; ed inoltre che, in conseguenza delle lesioni subite, non può più dedicarsi ai vari hobby ed alle attività ricreative, ludiche, sociali e sportive praticati prima del sinistro, in particolare alle attività sportive, quali calcetto e footing); in realtà, si tratta di attività comuni a quelle riferibili ad un soggetto dell'età di anni secondo una previsione fondata sull' "*id quod plerumque accidit*" e tale compromissione è considerata in modo adeguato nel criterio tabellare di liquidazione del danno biologico, né risulta allegata o dimostrata la compromissione di una peculiare attitudine o interesse, distinto



rispetto a quelli comunemente riferibili ad un soggetto dell'età del danneggiato. Tutte le limitazioni addotte dall'attore (continuare a praticare il calcetto ed il footing, uscire con gli amici, andare in discoteca, effettuare viaggi culturali e di piacere, uscire per fare shopping, etc.) non eccedono il complesso dei pregiudizi "normalmente" riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato. Il criterio discretivo tra conseguenze pregiudizievoli "normali od ordinarie" (tali essendo i pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe) e conseguenza pregiudizievoli che da quelle si discostano, in quanto del tutto peculiari essendo legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, sta alla base dell'elaborazione tabellare del danno non patrimoniale, che deve ritenersi modalità attuativa rispondente al criterio legale di liquidazione ex art. 2056 c.c., in quanto diretta a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari (Cass. 12408/2011; 24155/2018). Nella specie, le lesioni riportate dal

trattate con le immobilizzazioni e le terapie descritte dal Ctu, ed i lievi postumi algico-disfunzionali residuati al ginocchio destro ed al rachide cervicale, non determinano limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle che trovano ristoro nei valori tabellari rispondenti ad una valutazione standard, né l'attore ha allegato le ragioni per cui tali limitazioni alla vita di relazione sarebbero maggiori dell'ordinario.

Pertanto, in parziale accoglimento del primo e del secondo motivo, il danno non patrimoniale va liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2018, con esclusione di qualsiasi incremento in via di personalizzazione.

Resta assorbito il terzo motivo, proposto in via gradata e condizionata al mancato accoglimento del primo e del secondo motivo, con il quale l'appellante



sulle somme via via rivalutate anno per anno dall'evento alla data di deposito della sentenza .

Osserva il Collegio che, sul punto, la sentenza del Tribunale sembra voler affermare che la somma dovuta al [] è stata liquidata all'attualità e che gli interessi devono essere calcolati sull'importo devalutato al momento del sinistro e poi progressivamente rivalutato di anno in anno, sino al soddisfo; le espressioni contenute nella parte motiva e nel dispositivo avvalorano tale interpretazione del "decisum". Per ciò che riguarda le spese mediche, liquidate in Euro 121,95, sussiste l'errore denunciato dall'appellante perché il Tribunale non ha provveduto a rivalutare tale posta risarcitoria; considerato che si tratta di spese sostenute nel periodo agosto/ottobre 2004, occorre adeguare la somma ai valori correnti, secondo il principio dell'automatica rivalutazione delle obbligazioni risarcitorie . Applicando gli indici Istat, si ha che l'importo dovuto a titolo di rimborso spese mediche è pari ad Euro 148,90 .

Poiché il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni è stato liquidato, come si è esposto, in complessivi Euro 9.786,79 ai valori attuali, secondo le tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2018, non deve farsi luogo alla rivalutazione.

Sulla complessiva somma di Euro 10.550,59 (Euro 9.786,79 +615,00+148,90) saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; per il periodo precedente, alla stregua dell'attuale orientamento della giurisprudenza, inaugurato con la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1712 del 1995, gli interessi vanno calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data dell'8.8.2004 e di anno in anno rivalutato sino alla data di pubblicazione della presente sentenza .

Pertanto, in parziale riforma del capo 1) della sentenza impugnata, la somma complessivamente dovuta dal Comune di S. Maria la Carità al [] a titolo di risarcimento del danno ammonta ad Euro 10.550,59 oltre interessi legali come innanzi precisato .



Il settimo motivo denuncia che il Tribunale ha ommesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno emergente per l'assistenza stragiudiziale del difensore e del C.T. medico di parte, e chiede che, a tale titolo, sia riconosciuto l'importo di Euro 1.483,41, o la diversa somma liquidata dalla Corte, oltre interessi .

Osserva il Collegio che, se è vero che il primo giudice non ha reso alcuna statuizione in merito a tale richiesta, è altresì vero che sia l'attività di assistenza legale svolta dal difensore che quella medica svolta dal C.T. di parte nella fase che ha preceduto il giudizio sono strettamente propedeutiche al giudizio stesso, sicchè i relativi compensi vanno liquidati a titolo di rimborso delle spese processuali .

Infine, l'ottavo ed il nono motivo involgono la liquidazione delle spese di lite .

L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato, a titolo di esborsi, l'incongrua somma di Euro 250,00 oltre le spese della Ctu medico-legale, senza tener conto delle altre spese documentate, e sollecita una nuova quantificazione in Euro 752,26 ovvero, in via gradata, in caso di rigetto del settimo motivo, Euro 961,49 oltre le spese di Ctu medico-legale . Lamenta, inoltre, la erronea liquidazione dei compensi professionali, quantificati in Euro 1.450,00 vale a dire in un importo che è inferiore anche ai minimi tabellari previsti dal d.m. 55/2014, e chiede che il Collegio provveda ad una nuova liquidazione, applicando i compensi massimi, o, in subordine, quelli medi .

Entrambi i motivi, pur meritevoli di accoglimento nei limiti che vanno ad esporsi, devono ritenersi assorbiti perché, per effetto della parziale riforma della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite che tenga conto del complessivo esito della controversia ; nella specie, l'esito finale del giudizio giustifica la condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado, secondo il generale principio della soccombenza .

Quanto al giudizio di primo grado, le spese vive vanno liquidate nell'importo di



Euro 761,49 avuto riguardo alla nota specifica del difensore ed alla documentazione in atti; segnatamente, vanno riconosciute le spese erogate per la relazione medico-legale redatta “ante causam”, pari ad Euro 186,00, come da parcella quietanzata, mentre per le spese da erogare al C.T. di parte per la partecipazione alle operazioni peritali appare congruo l’importo di Euro 300,00 in luogo di quello richiesto (Euro 500,00, come da pro-forma di fattura) . Resta a carico dell’appellato il costo della Ctu, nella misura liquidata dal primo giudice.

La sentenza di primo grado, liquidando i compensi professionali in Euro 1.450,00, si è discostata immotivatamente dai parametri medi previsti dalla tariffa professionale ed anche dall’onorario; in applicazione del parametro medio previsto dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, l’importo dovuto a tale titolo deve essere quantificato in Euro 4.835,00 .

Quanto alle spese della fase d’appello, che parimenti gravano sulla parte soccombente, si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo; quanto ai compensi professionali, ci si discosta dalla nota specifica redatta dal difensore perché la modesta complessità delle questioni trattate giustifica l’applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 (terzo scaglione), con l’aumento del 30% del compenso relativo alla fase decisoria, ex art. 4 comma 1 bis introdotto dal d.m. 8.3.2018 n. 37 , avendo l’appellante depositato, con modalità telematica, la comparsa conclusionale redatta secondo le tecniche indicate dal decreto ministeriale (*“con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentano la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”*) .

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli, ottava sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Domenico avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 20.1.2015, così provvede :



a) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di S. Maria la Carità, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Domenico di Euro 10.550,59 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, ed oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'8.8.2004 e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

b) condanna il Comune di S. Maria la Carità, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di lite, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 761,49 per esborsi, oltre le spese della Ctu medico-legale, ed Euro 4.835,00 per compensi professionali, e, quanto al giudizio d'appello, in Euro 382,00 per esborsi ed Euro 4.323,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Liguori, anticipatario.

Così deciso in Napoli il 17 maggio 2019 .


Il Consigliere est.

(dott. Rosaria Papa)



Il Presidente

(dott. Umberto Di Mauro)



Funzionario Giudiziario
Il Cancelliere
Cozzolino Eugenio